



Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati **gratuita** "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

	Scarica ora	
all downloads		Api

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. **2970/2024** del 15-03-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, ### civile, nella persona della dott.ssa ### Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10418 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altre ipotesi di responsabilità e###tra contrattuale non ricomprese nelle altre materie" dall'avv. ### presso il cui studio, sito in Napoli, alla ###, elettivamente domicilia

ATTORE

E ### c.f. ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### elettivamente domiciliat ##### alla ### - ###

CONCLUSIONI

Come da atti, verbali di causa e note di udienza.

RAGIONI

IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio ### allegando: 1) che, in data ###, ### trasmetteva, a mezzo pec, una missiva diffamatoria nei propri confronti, ai seguenti destinatari: alla ### segr. 2 motociclisti del Comune di Napoli, al ### e al ### di Napoli, agli ### alla ### alla ### ed al ### al ### del Comune di Napoli, al ### della ### municipale e ### territoriali ### Municipale del Comune di Napoli, all'### sede territoriale Napoli 1 e 2; 2) di essere venuto a conoscenza di tale missiva solo in quanto alcuni colleghi di lavoro gli chiedevano chiarimenti sulle accuse presenti nella stessa; 3) che egli sporgeva denuncia-querela, nei confronti del convenuto, e la ### della Repubblica di Napoli iscriveva la notizia di reato al n. RGNR 103606/14 e disponeva rinvio a giudizio innanzi al GDP di Napoli, per il reato di cui all'art. 595 cp; 4) che l'imputato, con precedenti penali, riconosceva di aver spedito dal suo indirizzo di posta elettronica la lettera diffamatoria e avanzava richiesta di estinzione del reato mediante istanza di condotta riparatoria e### art. 35 del d. lgs 274/00. A tale fine, il convenuto inoltrava una lettera di

scuse ad uno solo dei soggetti destinatari della missiva diffamatoria ed offriva alla parte civile, a titolo di risarcimento del danno, la somma di ### comprensiva anche delle spese di costituzione di parte civile; 5) che l'attore si opponeva all'accoglimento dell'istanza di estinzione per condotta riparatoria, poiché riteneva non congruo l'importo offertogli a titolo risarcitorio; 6) che il Giudice di ### restituiva all'imputato l'assegno circolare di ### offerto a titolo risarcitorio e, con sentenza n. 1879/18, depositata il ###, accoglieva l'istanza e### art. 35 d.lgs n.271/00 e disponeva non doversi procedere nei confronti di ### per avere lo stesso riparato il danno cagionato ed eliminato le conseguenze dannose. ### concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli art. 2043 c.c. e 2059 c.c. nonché ai sensi degli artt. 2 e 3 della ### la responsabilità di ### per il contenuto diffamatorio della lettera oggetto di causa e, per l'effetto, di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, morale, da lesione all'immagine, all'onore, al decoro professionale ed al prestigio personale derivati come conseguenza immediata e diretta all'attore dalla diffusione di affermazioni diffamatorie, danno da quantificarsi, in via equitativa, in ### ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. In subordine, chiedeva di condannare il convenuto al pagamento, in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma di ### riconosciuta ed offerta dall'imputato avanti al giudice penale, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva ### il quale, preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale, e### art. 18 cpc e art. 35 codice del consumo, deducendo che, trattandosi di una richiesta risarcitoria e### art. 2043 cc avente un oggetto più ampio e diverso da quello già affrontato in sede ### poteva applicarsi il foro alternativo e### art. 20 cpc. Evidenziava, nella fattispecie, la competenza esclusiva del Tribunale di Firenze dal momento che il convenuto risiedeva nel circondario di detto

cerca ed evidenzia parole chiave nel testo...

l'attore con una nota indirizzata agli stessi destinatari della missiva offensiva, come rilevato dal Giudice di ### nella sentenza penale.

Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie e### art. 183 comma 6 cpc), all'udienza del 24.11.23,

sostituita dal deposito di note scritte e### art. 127 ter cpc, la causa veniva assegnata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dal convenuto, poiché, come già evidenziato dal Tribunale con l'ordinanza emessa il ###, l'eccezione così come proposta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta e ribadita nelle note di udienza a trattazione scritta, senza l'indicazione di tutti i fori concorrenti sia con riferimento ai fori generali stabiliti dall'art. 18 c.p.c., che a quelli speciali di cui all'art. 20 c.p.c., è da considerarsi incompleta ed, in quanto tale, deve ritenersi come non proposta (e### plurimis Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 6380 del 14/03/2018).

Va, altresì, disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, a seguito del termine assegnato dal Giudice di quindici giorni per l'invito alla stipulazione della stessa.

Va, infine, rigettata l'eccezione d'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Invero, la diffamazione per cui veniva chiesto il risarcimento del danno non era perpetrata a mezzo stampa o con altra forma di pubblicità, ma a mezzo pec, ragione per la quale il presente procedimento non rientra tra le ipotesi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio e### art. 1bis d.lgs 28/10.

Nel merito la domanda è fondata e trova accoglimento.

Evidenzia il Tribunale come la pronuncia del Giudice di ### emessa e### art. 35 d.lgs 274/2000, non produca alcun effetto nella presente sede civile. Invero, come precisato dalle ### della Suprema Corte, qualora la parte civile non ritenga esaustivo il risarcimento offerto, potrà adire il giudice civile, rispetto alla cui decisione la pronuncia penale non avrà alcuna incidenza (### sent. ###/15).

Nel caso di specie, la pec inoltrata dal convenuto ha contenuto diffamatorio, poiché idoneo a ledere la reputazione dell'istante. In tale missiva, infatti, lo stesso veniva più volte insultato (tra tutte, si evidenzia l'espressione usata a descrivere l'attore: "INERME CON IL SORRISO MISERINO SULLE LABRA!") e veniva accusato di comportamenti

gravissimi, quali quello di “saccheggiano” i beni ereditari della moglie unitamente alla stessa.

Va, pertanto, accertato il contenuto diffamatorio della pec oggetto di causa.

All'accertamento del contenuto diffamatorio della pec, consegue il diritto dell'istante al risarcimento del danno non patrimoniale, da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione ed all'onore.

La quantificazione del predetto danno viene fatta in via equitativa, alla luce delle tabelle redatte dall'### del Tribunale di Milano, che, per la diffamazione di tenue entità, quale viene ritenuta quella oggetto di causa, prevedono una forbice risarcitoria da 1.000,00 a 10.000,00 ### Orbene, in considerazione del tenore della missiva, del fatto che la pec sia stata indirizzata ai superiori dell'istante, ai suoi collegi ed agli amministratori della città e delle possibili ricadute negative sulla reputazione dell'attore, da valutarsi anche in considerazione della funzione di ### dallo stesso ricoperta, appare equo liquidare il risarcimento del danno nella somma di ### all'attualità. Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo. Gli interessi, inoltre, decorrono sull'importo devalutato di ### annualmente rivalutato, dal 20.10.14 (data dell'evento, come da imputazione) alla data di pubblicazione della presente pronuncia.

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, e successive modifiche, in ragione del valore della domanda (scaglione fino a 26.000,00 euro), ridotti del 30% per l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. ###

PQM

Il Tribunale di Napoli, ### civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa ### sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accerta il contenuto diffamatorio della pec oggetto di causa (meglio individuata in citazione); - condanna, per l'effetto, ### al pagamento, in favore di ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di ### oltre interessi al tasso legale, su detto importo, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di ### annualmente rivalutato, dal 20.10.14 alla data di pubblicazione della presente pronuncia; - condanna ### al pagamento delle spese di lite

sostenute da ### che liquidano in ### per spese ed ### per compensi, oltre spese generali al 15% del compensi, Iva e ### come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### Così deciso in Napoli, in data ###

Il Giudice
dott.ssa ###

Scarica ora

Accedi e scarica il cc

ATTENZIONE! Le sentenze sono di **dominio pubblico**. La c
*preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica
dell'esercizio del potere giurisdizionale*". Benchè le linee guida
di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione
sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto q
automatizzato ma non infallibile: **puoi segnalare anomalie,**
funzionalità tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo **▲** che trovi in prossimità degli
estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'altern
alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire

l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

[Vuoi rimuovere la pubblicità?](#)

Quanto ritieni utile questo strumento?



4.4/5 (14070 voti)



Scarica ora

Accedi e scarica il contenuto

all dowloads

©2013–2024 Diritto Pratico - [Disclaimer](#) - [Informazioni sulla privacy](#) - [Avvertenze generali](#) - [Assistenza](#)

Hai acconsentito all'uso dei cookies di terze parti su questo sito. Per revocare il consenso [clicca qui](#)

Vuoi rimuovere la pubblicità?

pagina generata in 0.02 secondi in data 31 marzo 2024 (IUG:PI-F2E92C) - 584 utenti online

